

**COMUNE di PIANEZZA
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI FINANZIARI**

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto della concessione

La stazione appaltante Comune di PIANEZZA intende affidare in concessione il servizio di gestione per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DA), compresa la materiale affissione dei manifesti, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP).

Art. 2. Disposizioni particolari riguardanti il contratto di affidamento in concessione

Il Comune trasferisce al Concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione ed esecuzione.

Il Concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.; nel caso di subappalto di cui all'art.14 del presente capitolato, il Concessionario, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante

Art. 3. Durata e decorrenza della concessione

La concessione ha durata di anni quattro, con decorrenza dal 01.01.2011.

Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

- Il Comune si riserva la facoltà, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente e per il tempo necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Art. 4. Corrispettivo, offerta economica, minimo garantito

1. Quale corrispettivo degli obblighi a carico del Concessionario il Comune riconoscerà al Concessionario stesso l'aggio nella misura determinata dall'esito della gara, sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo. Dopo la cessazione del rapporto contrattuale non avrà diritto alcun aggio sul tributo, diritti, sanzioni, interessi relativi al periodo d'imposta compreso nella vigenza contrattuale che non siano stati riscossi alla data di cessazione del contratto.

Il Concessionario deve, comunque, garantire al Comune di PIANEZZA, quale quota minima di sua spettanza, l'ammontare del minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno fino alla scadenza della gestione previsto nel bando di gara.

Gli importi riscossi quali sanzioni per omessa o infedele denuncia e per ritardato pagamento del tributo, così come gli interessi non concorrono alla formazione del gettito minimo garantito. Su tali importi è invece corrisposto al Concessionario l'aggio contrattuale.

Tutte le spese postali, di notifica e quelle per la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato sono di esclusiva competenza del Concessionario. Sono altresì di competenza del concessionario le spese legali

anticipate dallo stesso per il recupero coattivo delle entrate in oggetto.

Non sono ammesse revisioni dell'aggio durante tutto il periodo di vigenza del contratto.

Nel caso di variazioni di tariffe superiore al 10%, deliberate dalla stazione appaltante o stabilite per legge, i compensi convenuti dovranno essere ragguagliati in misura proporzionale, alla variazione delle riscossioni.

L'aggio dovrà essere fatturato in esenzione ai sensi del punto 5 dell'art. 10 del DPR 633/72.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 tutti i corrispettivi spettanti al concessionario sono revisionati con cadenza annuale. L'ufficio competente dell'Ente, entro il 31 gennaio di ciascun anno di concessione, procede alla revisione del prezzo sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006. In mancanza dei predetti dati, il concessionario ha diritto alla revisione dei prezzi sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT – FOI).

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione dell'imposta/canone comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, e/o della tassa/canone occupazione di spazi ed aree pubbliche in altro/i tipo/i di entrata/e, il concessionario potrà continuare le attività necessarie per la gestione delle nuove entrate, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Qualora se ne ravvisasse la necessità e la convenienza, è facoltà del Comune affidare alla Ditta aggiudicataria, nel corso della validità del contratto, altri servizi complementari ed inerenti altre entrate comunali.

Art. 5. Pagamento dell'aggio e riversamenti

Il Concessionario dovrà versare trimestralmente in Tesoreria Comunale, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre, con rispettiva scadenza annuale al 20 aprile, - 20 luglio, - 20 ottobre e 20 gennaio, l'ammontare delle riscossioni effettuate, distintamente per ciascun tributo, al netto dell'aggio di competenza, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata.

Per ogni trimestre solare, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre, il Concessionario inoltrerà al Comune la documentazione contabile attestante la rendicontazione di tutti gli importi incassati con indicazione delle somme al lordo dell'aggio di riscossione, distinte per imposta, diritti, sanzioni e interessi, indicazione dell'aggio e della somma netta. Il predetto adempimento deve essere eseguito in conformità anche al D.M. 26/04/1994.

In caso di ritardo nel pagamento delle somme riscosse alle prescritte scadenze, si applicheranno sugli importi dovuti gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, fatte comunque salve le cause di risoluzione del contratto e di decadenza di cui agli articoli successivi.

Il concessionario si impegna a presentare il conto giudiziale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 6. Modalità di riscossione

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP deve essere realizzata mediante l'apertura di due distinti conti correnti postali, l'uno per i versamenti dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni, l'altro per i versamenti TOSAP

Nel caso in cui, per ogni singolo tributo, le riscossioni annue si rilevassero inferiori al minimo garantito, il versamento al Comune di PIANEZZA della differenza dovuta sarà effettuato entro il termine per il versamento dell'ultima rata dell'anno di riferimento.

Per il ritardato versamento si applicano gli interessi di cui al precedente art. 5.

Art. 7. Cauzione definitiva

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi,

derivanti dalla concessione dei servizi oggetto del presente bando e del capitolato d'oneri, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, la garanzia fideiussoria.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione e azione nel caso in cui la garanzia fideiussoria risultasse insufficiente.

Tale garanzia dovrà esser integrata nel caso di applicazione di penali nel corso del contratto e copre anche le obbligazioni per risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del contratto.

La garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta al Comune all'atto della stipula del contratto di concessione del servizio. Lo svincolo della garanzia, avverrà in caso di soddisfacimento degli obblighi contrattuali relativi al riconsegna del servizio, compreso l'avvenuto buon fine delle operazioni di travaso della banca dati al nuovo soggetto subentrante, sulla base di lettera - benestare dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione utilizza limitatamente a quanto dovuto la garanzia anche nell'applicazione di eventuali penali a carico della ditta, salva la necessità di reintegro della stessa.

La decadenza comporta l'incameramento dell'intera cauzione, lasciando impregiudicato il diritto del Comune a recuperare le eventuali somme delle quali risultasse creditore e a richiedere il risarcimento dei danni.

L'Amministrazione Comunale avvia il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata A/R e conseguente costituzione in mora del Concessionario.

Art. 8. Domicilio del concessionario e ufficio.

Il Concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il Comune di PIANEZZA e dovrà disporre, nell'ambito della circoscrizione territoriale di questo Comune o comuni adiacenti, di un ufficio dotato di telefono, fax ed indirizzo e-mail, al quale l'Amministrazione ed i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi gli Uffici Pubblici Comunali e presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio, oggetto del presente capitolato.

La Società aggiudicataria del servizio dovrà prevedere nel recapito personale sufficiente a garantire una gestione altamente qualitativa.

Nell'ufficio dovranno altresì essere esposti: tariffe, aliquote ed i regolamenti approvati dall'Amministrazione Comunale in modo da consentire una facile consultazione da parte degli utenti.

Art. 9. Personale

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione se non previsto da disposizioni di legge.

Art. 10. Infortuni e danni – Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di concessionario della concessione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

Art. 11. Assicurazione a carico del concessionario

Il Concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una copertura assicurativa per tutta la durata della concessione, che tenga indenne l'Amministrazione dalla RCT, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 e rimanere in essere per tutta la durata della concessione.

Art. 12. Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, saranno a carico del Concessionario.

Art. 13. Prestazioni aggiuntive

L'Amministrazione potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi nonché quant'altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate comunali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali

Art. 14. Subappalto

E' vietato il subappalto del servizio, salvo la facoltà di subappalto di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 per le seguenti prestazioni:

- servizio attacchinaggio;
- manutenzione e sostituzione degli impianti.

Art. 15. Garanzia e riservatezza dei dati ex D.Lgs. 196/2003

Il Concessionario dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo Decreto.

Il Concessionario si obbliga altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare dalla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 16. Controlli e verifiche

Il Responsabile del Servizio Tributi dell'Amministrazione, avrà sempre libero accesso nell'Ufficio e potrà esaminare gli atti di gestione per controllare l'andamento della medesima.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire al Comune di PIANEZZA, entro la fine della concessione o a richiesta, le banche dati complete di ICP, TOSAP, distinte e leggibili su supporto da concordare con l'ufficio, unitamente al tracciato record necessario a garantire il travaso in altro software di gestione dei tributi.

Art. 17. Atti successivi alla scadenza della concessione

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, anche se riferite agli anni in cui il Concessionario svolgeva il servizio. Eventuali somme riscosse oltre la scadenza della concessione dovranno essere riversate al Comune di PIANEZZA entro 10 giorni dall'incasso.

La società aggiudicataria dovrà, in ogni caso, consegnare all'Amministrazione gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per l'adozione delle procedure conseguenti.

Art. 18. Foro competente

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Torino.

Art. 19. Penalità

Il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta tecnica presentata in sede di gara. La concessionaria non può in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con il Comune. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dalle disposizioni vigenti al Concessionario vengono inflitte le penali determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio.

Si individuano alcune delle fattispecie soggette alle seguenti penali:

- affissioni di manifesti senza timbro a calendario il Concessionario deve corrispondere €. 5,00 al giorno per ogni manifesto;
- affissione di manifesti istituzionali con modalità e tempi difformi da quelli definiti dall'amministrazione e debitamente comunicati: 10 euro al giorno per ogni manifesto
- mancata osservanza dei termini di consegna, al Comune, di una qualsiasi banche dati informatizzate secondo quanto disposto all'art. 16, sarà applicata giornalmente, una sanzione di 400,00 euro per ogni giorno di ritardo. Nel caso sia accertato un ritardo della consegna delle banche dati superiore a 20 giorni l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento del danno;
- mancata esibizione dei documenti richiesti o comunque la mancata risposta nei termini prefissati dal Comune: €. 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato allestimento di cui all'articolo 8 del presente Capitolato penali pari al 2% della cauzione previa diffida ad adempiere.
- Mancata manutenzione degli impianti di pubbliche affissioni che assicurino il perfetto stato di conservazione e di decoro euro 200,00 ad impianto.
- mancata fornitura dell'accesso alle Banche Dati software relativi ad Imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni del Concessionario, qualora presentati in sede di offerta euro 400 semestrali
- mancata fornitura della gestione informatizzata rilascio autorizzazioni e procedura di riscossione TOSAP, , qualora presentati in sede di offerta, euro 400 semestrali
- Mancato censimento annuale degli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni con predisposizione di relazione tecnica sulla tipologia, stato di conservazione, rilievo fotografico e posizionamento georeferenziato di localizzazione su supporto informatico euro 800 annui

Per ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal contratto e dalle vigenti disposizioni, e sempre che non diano causa all'avvio di procedimenti di decadenza o di risoluzione del contratto, al Concessionario possono essere inflitte delle penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Dirigente preposto, che vanno da un minimo di €. 100,00 a €. 1.000,00 applicati in misura giornaliera a seconda della gravità dell'inadempienza valutata dallo stesso Responsabile del Servizio.

In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso degli oneri di carattere generale.

La contestazione dell'addebito sarà notificata al Concessionario che dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento l'Amministrazione si rivale sulla cauzione.

Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui al D.M. n. 89 del 9.3.2000.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Art. 20. Decadenza

Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi:

- * cancellazione dall'Albo (art. 11 D.M. 289/2000);
- * inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
- * mancato versamento o mancato reintegro della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- * gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- * fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- * subappalto del servizio ove non specificato in sede di gara;
- * per non aver prestato la cauzione di cui al presente Capitolato;
- * per non aver stipulato il relativo contratto nel termine che sarà assegnato dall'Ente;
- * per mancato versamento anche di una sola una rate delle somme dovute secondo le scadenze di cui all'art. 4 e 5;
- * per mancata consegna dei dati secondo quanto disposto dall'art. 16;
- * mancata presentazione della polizza RCT di cui all'art. 11;

Resta stabilito che la concessione si intende risolta senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della Concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato alla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento liquidazione e riscossione. Allo scopo il Comune di PIANEZZA diffida il concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.

La decadenza dalla gestione non attribuisce al concessionario alcun diritto ad indennizzo.

Le presenti norme, parte essenziale della concessione, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per accettazione, ed il capitolato d'onori dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell'offerta.

Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia.

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme contenute nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia delle affissioni e della Pubblicità disciplinate dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni, nonché le singole disposizioni contenute nei regolamenti Comunali e le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è obbligato ad uniformare la gestione del servizio ai principi ed ai criteri dettati dalle disposizioni dello Statuto dei Contribuenti di cui alla Legge 27-07-2000 n. 212.

Il Concessionario è obbligato ad osservare ed applicare, per quanto di competenza le disposizioni del Piano Generale degli impianti di affissione ed altri mezzi di pubblicità e relativo regolamento di attuazione, dei Regolamenti Comunali, ivi compreso il Regolamento generale di disciplina delle entrate e del Codice della Strada e successive modificazioni e/o integrazioni.

CAPITOLO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21. Responsabilità del servizio

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio, ex art. 11 comma 2 del D.Lgs. 507/93.

Art. 22. Organizzazione del servizio

Il concessionario avrà l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con l'Amministrazione e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge. Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.

Art. 23. Carattere del servizio

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Sono assoggettate all'imposta tutte le fattispecie imponibili indicate nel D.Lgs. 507/1993.

Art. 24. Modalità di gestione Imposta Comunale sulla Pubblicità

La riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni dovrà essere effettuata applicando le tariffe deliberate dall'Amministrazione e la gestione dovrà essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed il Regolamento comunale dovranno essere esposte nei locali dell'ufficio/recapito allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, il Concessionario adempie i seguenti obblighi:

- spedire, nel mese precedente il termine di pagamento, a tutti i contribuenti soggetti all'imposta, un invito di pagamento scritto con l'indicazione dettagliata dei mezzi pubblicitari dichiarati (tipologia, categoria, ubicazione, scritte pubblicitarie, dimensioni e tariffa applicata), dell'importo dovuto e delle modalità del relativo versamento, in modo da consentire il corretto pagamento dell'imposta entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento comunale. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici del Concessionario, con l'indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica. In tale avviso il Concessionario riporterà ogni altra indicazione che ritenga utile per il contribuente. Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale, compilato in ogni sua parte. Il Concessionario ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento da parte del contribuente. Il Concessionario dovrà attivare le nuove forme di pagamento che l'Amministrazione vorrà mettere a disposizione dei contribuenti;
- verificare la corrispondenza degli elementi della dichiarazione resa ai fini autorizzatori con quelli esposti;
- individuare giornalmente sul territorio comunale tutti i mezzi pubblicitari abusivi esposti, compilando apposito verbale di rilievo che dovrà essere inviato entro il giorno successivo alla redazione dello stesso all'Ente, contenente tutti gli elementi utili per la successiva emissione e notifica dell'avviso di accertamento che dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni vigenti;
- controllare costantemente sul territorio la veridicità delle dichiarazioni di cessazione, di subentro ed in rettifica;

- individuare puntualmente tutti i tardivi, parziali ed omessi versamenti, al fine di notificare i relativi avvisi di accertamento. Tutte le spese di notifica degli atti ed ingiunzioni fiscali sono a completo carico dell'utente;
- redigere apposito registro contenente l'elenco di tutta la pubblicità temporanea con le singole date di scadenza. In tali scadenze verificare l'avvenuta rimozione ed, in caso contrario, emettere e notificare il relativo avviso di accertamento;
- provvedere, anche su richiesta del Comune, all'immediata copertura della pubblicità abusiva effettuata sugli impianti pubblici da soggetti non autorizzati, in modo da rendere inefficace il messaggio pubblicitario, provvedendo a propria cura e spese al recupero del tributo evaso, con l'addebito delle spese sostenute nei confronti dei responsabili.
-

Art. 25. Modalità di gestione Diritti sulle pubbliche Affissioni

Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, il Concessionario adempie i seguenti obblighi:

- individuare giornalmente sul territorio comunale, sugli impianti pubblicitari comunali destinati all'affissione di natura istituzionale e commerciale, i manifesti esposti abusivamente, compilando apposito verbale di rilievo contenente tutti gli elementi utili per la successiva emissione e notifica dell'avviso di accertamento, che dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni vigenti;
- rimuovere o coprire tutti i manifesti scaduti o abusivi;
- provvedere costantemente alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria degli impianti, assicurando il loro perfetto stato di conservazione e di decoro;
- eseguire o far eseguire le affissioni esclusivamente sui relativi appositi impianti, a seconda della destinazione d'uso degli stessi stabilita nel piano generale degli impianti.
- Nessun manifesto potrà essere affisso se non vi sono indicati, ben visibili, l'ultimo giorno nel quale il manifesto dovrà restare esposto al pubblico e gli estremi della bolletta comprovante l'avvenuta riscossione del diritto. Scaduto il termine e le eventuali proroghe per forza maggiore i manifesti dovranno essere coperti con altri manifesti ovvero con carta bianca;
- affiggere gli avvisi mortuari negli impianti a tale scopo appositamente individuati;
- affiggere in qualsiasi momento, su richiesta dell'Amministrazione, manifesti od avvisi anche in casi eccezionali nelle ore notturne, festive o prefestive;
- provvedere, anche su richiesta del Comune, all'immediata copertura delle affissioni effettuate sugli impianti pubblici da soggetti non autorizzati, in modo da rendere inefficace il messaggio pubblicitario ed alla rimozione delle affissioni effettuate fuori dai luoghi a ciò destinati, provvedendo a propria cura e spese al recupero del tributo evaso, con l'addebito delle spese sostenute nei confronti dei responsabili.
-

Art. 26. Stampati e bollettari

Il Concessionario dovrà farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dall'Amministrazione dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua.

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

Art. 27. Conservazione atti

I bollettari e la documentazione relativa alla gestione saranno conservati presso c/o l'Ufficio del Concessionario a disposizione dell'Amministrazione Comunale per gli opportuni controlli.

Al termine della concessione dovranno essere consegnati, nel termine di 30 giorni, al Comune che provvederà a custodirli sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

Art. 28. Impianti affissioni

Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna del servizio.

Dovrà inoltre provvedere a:

- l'aggiornamento, adeguamento, integrazione o eventuale rifacimento, se necessario, del Piano Generale degli Impianti;
- la revisione generale degli impianti di pubbliche affissioni esistenti e la sostituzione degli impianti destinati a pubbliche affissioni non più idonei ai sensi del Piano;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, ed eventuale sostituzione in caso di necessità, di tutti gli impianti destinati a pubbliche affissioni.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, il Concessionario, su diretta disposizione del Comune, deve provvedere, entro il termine indicato dallo stesso, alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente, nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione da parte dei trasgressori, addebitando agli stessi le spese sostenute.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua concessione.

Al termine della concessione tutti gli impianti, eventualmente posti in opera, passeranno nella proprietà e disponibilità comunale, previa verifica in contraddittorio con il concessionario sul buono stato di conservazione degli stessi; il passaggio deve intendersi a titolo gratuito.

Ogni attività di sostituzione o nuova installazione di impianti da parte del Concessionario dovrà essere richiesta e coordinata dai competenti uffici comunali, ai fini di evitare rischi da sicurezza interferenziale

Gli impianti di pubblica affissione dovranno recare una targhetta con l'indicazione "Comune di Pianezza – Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 29. Servizio affissioni

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato.

Dovranno essere rispettate le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. 507/1993 nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista, da intendersi attribuita al concessionario del servizio per la gravosità della prestazione.

Le affissioni dovranno essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione.

Art. 30. Responsabilità verso terzi

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempre che connessa agli obblighi riguardanti l'affidamento in oggetto.

Art. 31. Rettifiche ed accertamenti d'ufficio

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 32. Esenzioni e riduzioni

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità o dei Diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

Art. 33. Ricorsi

Il Concessionario subentrerà all'Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e assumerà la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il Concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

Il Concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

CAPITOLO III - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 34. Modalità di gestione Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Il servizio di gestione della TOSAP permanente e temporanea, sarà affidata in esclusiva al concessionario, che vi provvederà a propria cura e spese per quanto attiene all'esecuzione delle attività inerenti.

Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e sarà tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al migliore funzionamento del servizio per il qual fine il Comune darà l'appoggio della sua autorità e consentirà, ove risulti strettamente necessario, l'eventuale assistenza della vigilanza urbana in base alla legge ed ai regolamenti comunali.

Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, il Concessionario adempie i seguenti obblighi:

spedire, nel mese precedente il termine di pagamento, ai contribuenti soggetti alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, un preavviso di scadenza, con l'indicazione degli elementi identificativi della fattispecie imponibile, della tariffa, dell'importo dovuto e delle modalità del relativo versamento, in modo da consentire il corretto pagamento dell'imposta entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento comunale. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici del Concessionario, con l'indicazione di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica. In tale avviso il Concessionario riporterà ogni altra indicazione che ritenga utile per il contribuente. Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale, compilato in ogni sua parte.

Il Concessionario ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento da parte del contribuente. Il Concessionario dovrà attivare le nuove forme di pagamento che l'Amministrazione vorrà mettere a disposizione dei contribuenti;

- dare immediata comunicazione al Corpo di Polizia Municipale di tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali in tema di autorizzazioni.

Il Concessionario, subentrando al Comune in tutti i diritti e obblighi, si impegna a portare a termine le procedure già iniziate.

Art. 35. Organizzazione del servizio

Il Concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione osservando le disposizioni di legge in materia e potrà avvalersi per l'elaborazione degli atti relativi, per esigenze meccanografiche ed amministrative, di strumentazioni elettroniche e stampati a modulo continuo.

Il Concessionario dovrà comunque conservare presso la sede tutta la documentazione relativa alla gestione a disposizione dell'Amministrazione e, al termine della concessione, dovrà consegnarla, nel termine di trenta giorni, al Comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

L'accertamento/censimento sul territorio deve essere svolto all'inizio della concessione entro sei mesi del primo anno d'imposta e ripetuto regolarmente con cadenza almeno annuale, previo accordo con l'Ente e redazione di apposita rendicontazione. I soggetti incaricati delle attività di censimento dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento

Art. 36. Carattere del servizio

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Sono assoggettate alla tassa tutte le fattispecie imponibili indicate nell'art. 38 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 37. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia TOSAP sia a titolo permanente sia a titolo temporaneo.

Art. 38. Stampati e bollettari

Il Concessionario dovrà farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dall'Amministrazione, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua.

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

Art. 39. Disciplina del servizio in concessione

Il Concessionario avrà l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari, a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.

Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.

Art. 40. Responsabilità verso terzi

Il Concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato dal personale addetto al servizio e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta od indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sia civile sia penale.

Art. 41. Rettifiche e accertamenti d'ufficio

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 51 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 42. Esenzioni e riduzioni

Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente e del regolamento comunale per quanto riguarda le esenzioni espressamente previste in materia.

Art. 43. Ricorsi

Il Concessionario subentrerà all'Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e assumerà la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

Fermo restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il concessionario è tenuto a fornire comunque, ai contribuenti, chiarimenti su esposti non rituali.

Art. 52. Norme finali

Il regolamento comunale integra e completa tutti gli aspetti relativi alla gestione dei tributi non ricompresi nel presente documento.

Le presenti norme, parte essenziale della concessione, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per accettazione, ed il capitolato d'oneri dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell'offerta.

Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia.

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme contenute nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia delle affissioni e della Pubblicità disciplinate dal decreto legislativo n. 507/93 e successive modificazioni, nonché le singole disposizioni contenute nei regolamenti Comunali e le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è obbligato ad uniformare la gestione del servizio ai principi ed ai criteri dettati dalle disposizioni dello Statuto dei Contribuenti di cui alla Legge 27/07/2000 n. 212.

Il Concessionario è obbligato ad osservare ed applicare, per quanto di competenza le disposizioni del Piano Generale degli impianti di affissione ed altri mezzi di pubblicità e relativo regolamento di attuazione, dei Regolamenti Comunali, ivi compreso il Regolamento generale di disciplina delle entrate e del Codice della Strada e successive modificazioni e/o integrazioni.